



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

NORME DI COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PREMESSA

La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti, alla responsabile vigilanza del personale docente e non docente e della Dirigente Scolastica.

Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha quindi il dovere di tenere un atteggiamento rispettoso, corretto e diligente.

Art. 1 - ENTRATA - USCITA

Gli alunni entrano nel luogo previsto per lo svolgimento della prima ora di lezione della giornata (aula o laboratorio) nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Al termine dell'ultima ora di lezione lasciano la scuola in modo ordinato ed educato. L'ingresso e l'uscita devono essere ispirati a un comportamento di autodisciplina che salvaguardi l'incolumità personale propria e degli altri.

L'ingresso all'interno dell'edificio scolastico è consentito a partire dal suono della prima campanella (7.50).

Art. 2 - RITARDI

Ogni studente deve trovarsi in aula o laboratorio, al proprio posto, entro il suono della seconda campanella alle 7.55. L'entrata fino alle 8.05 non sarà computata nei 16 ritardi consentiti entro l'anno scolastico e quindi non sarà annotata nel libretto, ma solo nel registro elettronico. Dalle 8.06 e fino alle 8.15, l'entrata posticipata sarà registrata sul libretto dal docente in orario nella classe. L'ingresso dalle ore 8.55 (seconda ora) alle 10.00 deve essere autorizzato dalla Dirigenza. L'ingresso oltre le ore 10,00 sarà autorizzato dalla Dirigente **previa esibizione di valida documentazione giustificativa.**

Per eccezionali motivi di trasporto ed in seguito a formale richiesta potranno essere concessi permessi di entrata posticipata per l'intero anno scolastico.

Al 17° ritardo senza giustificato motivo documentato, la Dirigente Scolastica si riserva di adottare misure correttive adeguate (1 giorno di sospensione su richiesta del coordinatore senza convocazione del consiglio di classe).

Art. 3 - USCITE ANTICIPATE

È possibile autorizzare permessi di uscita anticipata a partire dalla quarta ora di lezione, o eccezionalmente non prima della terza ora, solo se preventivamente autorizzati dai collaboratori della D.S., da un docente incaricato o in ultima istanza dalla Dirigente Scolastica, per un massimo di 16 per anno scolastico.

Le uscite dovute a visite mediche o ad attività sportive svolte presso società o gruppi formalmente costituiti non rientreranno nel computo generale delle assenze annue solo se opportunamente documentate (certificato medico o dichiarazione della società sportiva).

Per eccezionali motivi di trasporto e in seguito a formale richiesta potranno essere concessi permessi di uscita anticipata sistematica, ossia per l'intero anno scolastico.

Art. 4 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

È obbligatoria la frequenza regolare alle lezioni (DPR 122/09 art.14 comma 7).

Lo studente, che è stato assente dalle lezioni, ha per legge l'obbligo di giustificare. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente utilizzando il registro elettronico attraverso l'account del genitore/tutore se minorenni o tramite l'account dello studente se maggiorenne. Le giustificazioni vanno effettuate entro e non oltre il quinto giorno.

Le assenze ingiustificate, le assenze e ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di Classe deve tener conto nell'attribuzione del voto di condotta e/o di sanzioni disciplinari. I docenti tutor provvederanno a segnalare alle famiglie periodicamente i casi di studenti con frequenza irregolare.

In caso di smarrimento o danneggiamento del libretto lo stesso dovrà essere acquistato presso la segreteria al prezzo 3 euro. Le assenze e ritardi già effettuati saranno registrati dalla segreteria sul nuovo libretto.

Art. 5 - ASSENZE COLLETTIVE



Le assenze collettive che immotivatamente producano un'interruzione dell'attività didattica saranno comunicate ai genitori a mezzo registro elettronico.

Art. 6 - USCITE BREVI

Nel corso delle ore di lezione, a partire dalla seconda ora, è consentita l'uscita autorizzata dall'aula per breve tempo di un solo studente per volta. Non è consentita l'uscita durante il cambio dell'ora.

Art. 7 - INTERVALLO

Durante l'intervallo, gli studenti possono recarsi ai servizi igienici di loro esclusivo utilizzo e al bar della scuola e/o sostare nei corridoi presso la loro aula, sotto la vigilanza del personale docente e la sorveglianza del personale non docente. Anche in questo frangente gli studenti sono tenuti a un comportamento corretto e responsabile.

Art. 8 - CORREDO SCOLASTICO

Un corredo scolastico adatto alla specifica attività da svolgere è indispensabile, soprattutto per le esercitazioni di educazione fisica e laboratorio. L'elenco dettagliato dei materiali e le specifiche dell'abbigliamento saranno comunicati dai docenti interessati. Gli zaini devono essere agganciati dietro la sedia o posizionati sotto il banco, mai sul banco, per lasciare libero il piano a fini didattici, né per terra, per evitare ostacoli al passaggio nei corridoi. Nelle ore di lezione che si svolgono in laboratorio, gli zaini degli studenti saranno depositati in uno spazio appositamente predisposto all'interno del laboratorio stesso.

Art. 9 - PULIZIA E RISPETTO

Le studentesse e gli studenti devono avere la massima cura nell'uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine, delle attrezzature, comprese quelle destinate ad attività ginnico sportive, agendo sempre con prudenza e massima attenzione, sono inoltre tenuti a segnalare immediatamente all'insegnante presente, i danni e i malfunzionamenti rilevati.

Il mantenimento dell'ordine, della pulizia e del rispetto dei locali, delle suppellettili e del materiale didattico e scientifico deve essere considerato come un doveroso rispetto per un bene comune che va salvaguardato per sé e per l'intera comunità. Coloro che provocano danni all'arredamento scolastico e in particolare alle attrezzature dei laboratori, sono tenuti al risarcimento. In caso di condotta dolosa è prevista anche l'irrogazione di una sanzione disciplinare. La norma si applica anche nel caso di uscita didattica o in occasione di viaggi di istruzione.

Art. 10- EVENTUALI DANNI NEI LABORATORI

Nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra tutti devono osservare le norme di comportamento specifiche definite dal docente o altro personale responsabile nonché quelle richiamate dal piano di emergenza e dalle apposite tabelle appese e/o illustrate all'inizio e durante l'anno scolastico dai docenti preposti.

La cura e il rispetto delle attrezzature della scuola costituiscono un dovere di tutto il personale e degli studenti, che le utilizzano, in quanto cittadini responsabili e consapevoli del diritto di tutti di accedere alle strumentazioni di laboratorio e di utilizzarle in modo adeguato e in condizioni di sicurezza.

Qualunque danno o sottrazione di materiale riscontrato durante le ore di laboratorio, deve essere immediatamente segnalato dal docente in servizio all'assistente tecnico indicando:

- giorno e ora di lezione
- macchina o attrezzatura coinvolta
- tipologia del danno
- classe presente in laboratorio
- nominativo dello studente impegnato alla macchina.

L'assistente tecnico relazionerà alla Dirigente Scolastica in ordine alla dinamica e alla quantificazione del danno.

Art. 11 - CIBI E BEVANDE



Durante le ore di lezione non è consentito consumare nelle aule e nei laboratori cibi e bevande, esclusa l'acqua in aula.

Art. 12 - DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo (D.L. 12/9/2013 n. 104), anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.

Art. 13 - CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

È rigorosamente vietato l'uso di telefoni cellulari (c.m. 30 del 15/03/2007) ed altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, smartwatch, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola.

L'utilizzo improprio e non autorizzato dei dispositivi digitali durante l'orario scolastico costituisce grave danno alla concentrazione necessaria per rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni e rappresenta quindi un serio limite alla loro crescita personale.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle sue finalità educative.

Gli studenti che hanno con sé i già menzionati dispositivi, dopo averli spenti li depositano personalmente in apposite cassette portavalori posizionate sulla cattedra. I dispositivi sono depositati all'inizio della prima ora di lezione e ripresi al termine dell'ultima.

Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, in via assolutamente eccezionale, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente che viene segnalata sul registro di classe.

L'uso dei dispositivi digitali è sempre consentito per finalità didattiche e su esplicita indicazione del docente. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

Art. 14 - BULLISMO E CYBERBULLISMO

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

In caso di condotta che rimandi a detti comportamenti si fa riferimento al regolamento specifico.

Art. 15 - BENI PREZIOSI ED OGGETTI

Ciascun alunno è tenuto a custodire le proprie cose (denaro, oggetti personali, attrezzi di lavoro, ecc.).

L'Istituto non risponde dei beni, preziosi, libri, oggetti vari lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

Gli oggetti eventualmente trovati nei locali della scuola, saranno consegnati in Segreteria che provvederà a restituirli ai legittimi proprietari che ne faranno richiesta.

Art. 16 - SANZIONI DISCIPLINARI

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (D.P.R. 249/98, art. 4 c.3).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (D.P.R. 249/98 art. 4 c. 2 e D.P.R. 235/2007).



In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di aspirazioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità (D.P.R. 249/98 art. 4 c.4).

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate al principio di gradualità nonché per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (D.P.R. 235/2007).

Agli studenti che manchino ai loro doveri scolastici, secondo quanto indicato nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono inflitte, secondo la gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- A. l'ammonizione verbale
- B. l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe
- C. l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia
- D. l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni
- E. l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e/o fino al termine delle lezioni
- F. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nel caso in cui lo studente reiteri l'infrazione per cui ha ricevuto un provvedimento disciplinare sarà applicata la sanzione successiva nell'ordine di gravità.

Art 17 TEMPORANEO ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto dal C.d.C. in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a 15 giorni.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto (D.P.R. 235/2007, art.1, comma 3).

Nei periodi di allontanamento superiore ai 15 giorni deliberati dal Consiglio di Istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, la scuola può promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (D.P.R. 235/2007, art.1, comma 8).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (D.P.R. 235/2007, art.1, commi 9, 10, 11). Alla famiglia o allo studente maggiorenne viene comunque sempre offerta, su richiesta, la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari che riguardano l'allontanamento temporaneo dalle lezioni con attività in favore della comunità, ai sensi dell'art 4 comma 5 del DPR 249/98

Art. 18 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'apposito organo di garanzia di cui all'articolo 22 del regolamento d'Istituto. Detto Organo decide su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Tabella riepilogativa delle sanzioni disciplinari a carico delle studentesse e degli studenti:

Lievi inadempienze dei doveri scolastici			
Infrazioni Disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
<ul style="list-style-type: none"> • non portare il materiale scolastico • mancata giustificazione di assenze o ritardi • sporcare o lasciare in disordine i locali della scuola 	A, B, C	Docente	

Inadempienze di media gravità dei doveri scolastici



Infrazioni Disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
<ul style="list-style-type: none"> disturbare l'attività didattica: chiacchierare, interrompere la lezione senza motivo, urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi uscita dall'aula senza permesso uso non autorizzato di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici e di intrattenimento violazione delle disposizioni del docente non frequentare regolarmente le lezioni, fare ripetutamente ritardi e/o uscite anticipate non giustificati da motivi di salute o di famiglia pronunciare frasi canzonatorie e/o denigratorie nei confronti dei compagni pronunciare frasi indirette di diletteggiamento nei confronti del personale scolastico 	C D	Docente Consiglio di classe	

Assumere comportamenti gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni o della vita scolastica			
Infrazioni Disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
<ul style="list-style-type: none"> comportarsi in modo gravemente scorretto: esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo, ecc... disturbare le lezioni fino a provocare l'interruzione forzata dell'attività scolastica assumere atteggiamenti e/o usare espressioni che manchino di rispetto e tendono ad offendere compagni o docenti o personale della scuola falsificare una firma Arrivare in ritardo oltre le 16 volte alterare documenti (verifiche, etc.) assumere atteggiamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela alla salute uso di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici per effettuare audio, foto e video danneggiare volontariamente strumenti o ambienti della scuola assumere comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza altrui 	C+D+E C+D+F	Docente Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola



Commettere reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino pericolo per l'incolumità delle persone			
Infrazioni Disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Organo scolastico cui si può ricorrere
<ul style="list-style-type: none"> • denigrare, diffamare, rubare identità, trattare illecitamente i dati personali in modo telematico • diffondere on-line contenuti aventi ad oggetto uno studente e/o componenti della sua famiglia allo scopo di isolarlo ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo • commettere furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, danneggiare volontariamente e gravemente strumenti e ambienti scolastici • falsificare, sottrarre o distruggere documenti • spacciare/usare sostanze stupefacenti • esercitare gravi forme di violenza fisica e/o psicologica • porre in essere ostacoli all'esercizio del diritto-dovere di lavorare e studiare nell'Istituto, ovvero non rispettare, singolarmente o in gruppo, il quadro normativo, organizzativo ed orario, che permette l'esplicarsi delle attività scolastiche nel loro regolare procedere durante l'anno 	<p>C+E</p> <p>C+F</p> <p>C+G</p> <p>In caso di commesso reato, comunicazione immediata all'Autorità giudiziaria per quanto di sua competenza.</p>	<p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Organo collegiale di garanzia interno alla scuola</p>

Art 18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**Procedimento per l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni**

La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, con tutte le componenti, compresi i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei genitori degli studenti. Sono legittimati a chiedere alla Dirigente Scolastica l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni, i Consigli di classe e i coordinatori degli stessi. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.

Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare alla Dirigente Scolastica fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.

La Dirigente Scolastica può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione.

La Dirigente Scolastica notifica alla famiglia dello studente la convocazione del consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare e la informa sugli addebiti che vengono contestati all'allievo. Lo studente e la famiglia possono presentare memorie scritte per la propria difesa entro due giorni dalla convocazione del consiglio e/o presentarsi dalla Dirigente per esporre le proprie ragioni. Il Consiglio di Classe, dopo aver svolto le attività istruttorie che ritiene utili, decide sull'applicazione della sanzione a maggioranza dei suoi componenti.

Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di Classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

I giorni di assenza per sospensione vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.



Procedimento per l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni.

I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.

Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto, la dirigente scolastica e i Consigli di classe.

Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare alla Dirigente Scolastica i fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.

La dirigente scolastica notifica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentando memorie scritte per la propria difesa entro 2 giorni dalla convocazione del consiglio e/o presentarsi dalla dirigente per esporre le proprie ragioni.

Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

I giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

ART 19 NORME GENERALI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente e devono specificare, in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.

In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.

La Dirigente Scolastica notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale, precisando che contro la sanzione i genitori possono fare ricorso alla Commissione di garanzia.

Lo studente allontanato dalle lezioni ha il diritto di contattare i propri insegnanti nel periodo della sua assenza, per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007 (GDPR), se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti e che hanno dato luogo alla sanzione stessa si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.

Art 20 ORGANO DI GARANZIA, SUA COMPOSIZIONE ED IMPUGNAZIONI

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da: n.1 studente (Membro del Consiglio di Istituto + 1 supplente); n. 1 genitore (Rappresentante eletto dai genitori + 1 supplente); n. 2 docenti (Eletto dal Consiglio d'Istituto + 1 supplente) e resta in carica per due anni scolastici. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l'astensione. Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dal ricevimento della notifica è ammesso formale ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, all'ORGANO DI GARANZIA interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata. Tutte le decisioni sanzionatorie vengono assunte dagli organi



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
"OLIVETTI CALLEGARI"



Via Umago, 18 - 48122 Ravenna - Tel. 0544/420329 - Fax 0544/422123

E-mail: rarc07000x@istruzione.it - rarc07000x@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 92082550390 - Sitoweb: <http://www.olivetticallegari.edu.it/> www.olivetticallegari.edu.it

competenti dopo aver sentito le giustificazioni degli interessati. Lo studente ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Le sanzioni per le mancanze disciplinari accertata durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Contro le decisioni dell'Organo di garanzia dell'Istituto è ammesso reclamo, entro giorni 15, dalla comunicazione della decisione adottata, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un Dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento (D.P.R. 235/2007, art.2).

Ravenna 17/12/2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Argelli Savini
Firmato digitalmente